



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 675

LA REGIONE INDIVIDUI AL PIÙ PRESTO I CRITERI PER DISTINGUERE LE DISCIPLINE SPORTIVE ESONERATE DALLA CERTIFICAZIONE MEDICA

presentata il 13 novembre 2018 dal Consigliere Semenzato

Visto:

- il decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 *“Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi Salvavita”* Il quale all’art. 4 prevede che il controllo medico per attività non agonistiche o di tipo ludico-motorio comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi;
- il comma 2 dell’art 42 bis del decreto-legge 9 agosto 2013 n. 69 convertito in legge con L. n. 98 del 9 agosto 2013 il quale stabilisce che *“Rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica”*;
- il decreto del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014 *“Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”* il quale introduce linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica e più precisamente, nell’Allegato 1 del suddetto decreto ministeriale, definisce l’attività sportiva non agonistica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 645 del 28 aprile 2015 *“Disciplina delle certificazioni di idoneità all’attività sportiva: disposizioni attuative”* la quale al fine di evitare comportamenti disomogenei all’interno del territorio regionale, precisa che l’attività ludico-motoria o amatoriale, non necessita di certificazione, salvo il caso in cui si ricada nell’ipotesi di cui al punto 3 *“attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, di cui all’art. 4 del Decreto ministeriale 24 aprile 2013, che richiede certificazione preventiva come normato dallo stesso art.”*.

Appurato che sono sempre più frequenti i casi di famiglie che si sono allontanate dalla pratica sportiva anche a causa dell'elevato costo del certificato medico.

Considerato che formulare delle ipotesi di autocertificazioni di "buono stato di salute fisica" potrebbe essere un incentivo all'aumento della pratica di sport, fondamentale per ogni fascia d'età o in alternativa prevedere una validità del certificato medico di almeno due anni per le persone in buono stato di salute, eventualmente aumentabile per quelle più giovani.

Il sottoscritto consigliere

interroga la Giunta regionale

per sapere quali azioni intenda adottare al fine di garantire una sicura individuazione delle discipline che rientrino nei casi di esonero da certificazione medica anche mediante una puntuale nota esplicativa.
